



Circ. n. 134

Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art 4, D.L. n.1 del 7 gennaio 2022; Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022) – Indicazioni per il rientro a scuola.

Si comunica che in data 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 1, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*. Il decreto, entrato in vigore l'8 gennaio 2022, all'art. 4 stabilisce nuove modalità relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

La successiva Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11, diramata l'8 gennaio 2022, fornisce indicazioni operative sull'applicazione del decreto, schematizzandone i contenuti e fornendo ulteriori indicazioni relative all'applicazione di misure specifiche per il personale della scuola e a quello esterno che ha svolto attività in presenza nella classe con casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso.

In base alla sopracitata normativa, si riporta di seguito uno schema riassuntivo sulla **gestione dei casi positivi in ambito scolastico**:

GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO

(D.L.n.1 del 7/01/2022 e Nota n.11 dell'8/01/2022)

LIVELLO DI ISTRUZIONE	numero CASI POSITIVI	MISURE PER GLI ALUNNI (appartenenti alla stessa classe/sezione)		MISURE PER IL PERSONALE (presente almeno 4 h in classe, nelle 48 h precedenti alla insorgenza del caso)
		ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA	
INFANZIA	1	sospesa per 10 gg	-quarantena di 10 gg -rientro con tampone negativo	Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*
PRIMARIA	1	in presenza	Sorveglianza con Testing (tampone a T0 e T5); se negativo, rientro	Auto sorveglianza (si raccomanda di effettuare tampone a T0 e T5)
	2	DAD per 10 gg	-quarantena di 10 gg -rientro con tampone negativo	Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*
SECONDARIA (1 e 2 grado)	1	in presenza con obbligo di FFP2 per 10 gg	Auto sorveglianza	Auto sorveglianza
	2	alunni con ciclo vaccinale prim. <u>non</u> concluso**: DDI per 10 gg	-quarantena di 10 gg -rientro con tampone negativo	Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*
		alunni con ciclo vaccinale prim. concluso***: in presenza con obbligo di FFP2 per 10 gg	Auto sorveglianza	
3	DAD per 10 gg	si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*	Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*	

* Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che**: - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

** o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

*** o che siano guariti, da meno di 120 giorni e ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo

Si specifica che, con riferimento alla circostanza di due casi positivi della stessa classe nella scuola secondaria, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dalla famiglia dell'alunno interessato.

Nel caso specifico, l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Infatti, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.L. 1 del 7/01/22, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*.

AUTO-SORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021).

REGOLE BASILARI - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

In vista del rientro in classe tutta la comunità scolastica dovrà osservare rigorosamente le seguenti misure di contenimento del contagio contenute nel protocollo anti-Covid dell'Istituto:

- distanziamento di almeno 1 metro (sia in posizione statica che dinamica) e di 2 metri tra i banchi e la cattedra del docente;

- uso della mascherina chirurgica (come previsto dal Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'a.s. 21/22 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, che al paragrafo 3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, recita *“A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico”*).

Si specifica che nei casi in cui sia attivata l'auto sorveglianza, dovrà essere utilizzata unicamente la mascherina FFP2, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

La mascherina dovrà essere posizionata correttamente, coprendo naso, bocca e portandola sotto il mento;

- pulizia e disinfezione frequente delle mani, attraverso l'utilizzo dei dispenser collocati in ogni aula e nei vari punti dell'Istituto.

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

A seguito del passaggio della Regione Lombardia in zona gialla si ricorda che:

- è raccomandato nelle palestre scolastiche lo svolgimento di attività motoria unicamente individuale con distanziamento di 2 m;
- sono sospese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

Per tutto quanto non inserito nella presente circolare, si faccia riferimento ai seguenti documenti:

1. Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 recante “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron*”;
2. DL 7 gennaio 2022, n. 1 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”;
3. Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 dell’8 gennaio 2022 recante “*Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative*”

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Milano, 10 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donatina De Caprio
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)